

**Sentenza:** n. 52 del 18 febbraio 2011

**Materia:** servizio sanitario regionale - rapporti di lavoro

**Limiti violati:** artt. 3 e 97 Cost.

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto:** art. 6, comma 2, della legge della Regione Toscana 29 dicembre 2009, n. 85 (Riconoscimento della “Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica” come ente di diritto pubblico)

**Esito:** illegittimità costituzionale della disposizione impugnata

**Estensore nota:** Cesare Belmonte

Il Presidente del Consiglio dei ministri promuove questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 2, della legge della Regione Toscana 29 dicembre 2009, n. 85, con cui la Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica, in origine persona giuridica di diritto privato, è riconosciuta come ente di diritto pubblico.

La norma prevede l'espletamento di un concorso riservato per l'accertamento della idoneità e per l'inquadramento nei ruoli del servizio sanitario regionale a favore del personale dipendente della Fondazione Monasterio - quando ancora di diritto privato - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e assunto in assenza di procedura selettiva pubblica.

Tale disposizione si porrebbe in contrasto con i principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, nonché con il principio del pubblico concorso, di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione.

Al riguardo il ricorrente deduce che secondo la giurisprudenza costituzionale il principio del pubblico concorso, rappresentante la regola per l'accesso all'impiego presso le pubbliche amministrazioni, può essere derogato solo in presenza di peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico, che nel caso specifico non sarebbero affatto individuate.

La Regione resistente ripercorre la storia della Fondazione per evidenziare che sin dalla sua istituzione questa è stata equiparata ai soggetti pubblici che costituiscono il servizio sanitario regionale. La Fondazione, prosegue la difesa regionale, ha operato in una prima fase avvalendosi di personale proveniente all'Azienda USL 1 di Massa Carrara, dall'Azienda ospedaliera pisana e dal C.N.R., collocato in posizione di comando, per poi procedere all'assunzione diretta di alcune unità di personale.

Muovendo dalla considerazione che con l'acquisito della personalità giuridica di diritto pubblico la Fondazione Monasterio è tenuta a dotarsi di personale appartenente ai ruoli del Servizio sanitario regionale, la resistente afferma che il

personale comandato dipendente dalle aziende sanitarie è trasferibile, previa opzione, nel ruolo della Fondazione; e che quello dipendente del C.N.R. gode della medesima facoltà di opzione purché in possesso dei titoli per l'accesso al Servizio sanitario nazionale. Per contro, il restante personale che ha in corso un rapporto di diritto privato *non potrebbe transitare con le medesime modalità, né potrebbe essere licenziato, in presenza di contratti di lavoro a tempo indeterminato.*

La norma in questione, che fa in ogni caso salvo il principio della procedura selettiva di cui all'art. 97 Cost., è stata emanata proprio per evitare la compresenza di due diverse tipologie di rapporto di lavoro del personale in organico, che avrebbe ripercussioni *sulla efficienza organizzativa e funzionale ... e sul diritto dei dipendenti alla parità di trattamento.*

Tanto premesso, ad avviso della Consulta la questione sollevata è fondata.

La giurisprudenza costituzionale è costante nell'affermare che eventuali deroghe al principio del concorso pubblico sono legittime solo quando siano funzionali al buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle.

La medesima giurisprudenza ascrive all'ambito di ordinaria applicazione del concorso pubblico sia le ipotesi di assunzione di soggetti precedentemente estranei alle pubbliche amministrazioni; sia i casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio; sia quelli di trasformazione di rapporti non di ruolo, e non instaurati *ab origine* mediante concorso, in rapporti di ruolo. A questo proposito vengono evocate fra le altre due sentenze (n. 190 del 2005 e n. 205 del 2004) nelle quali sono state ritenute in contrasto col principio di imparzialità selezioni che, in funzione della trasformazione di un rapporto contrattuale a tempo indeterminato in rapporto di ruolo, restringevano arbitrariamente il novero dei soggetti legittimati a partecipare.

In definitiva, questa la conclusione della Corte, il principio del pubblico concorso *non tollera, salvo circostanze del tutto eccezionali, la riserva integrale dei posti disponibili in favore di personale interno.*

Le argomentazioni addotte dalla Regione Toscana non forniscono, ad avviso del giudice delle leggi, una valida ragione della deroga, disposta dal legislatore regionale, al principio del pubblico concorso, apparendo piuttosto *orientate all'interesse del singolo soggetto, già assunto a tempo indeterminato dalla Fondazione, all'epoca ente di diritto privato, con contratto privatistico, alla stabilizzazione alle dipendenze dell'ente trasformatosi in ente di diritto pubblico.*

Il giudice delle leggi sottolinea poi come ai sensi della norma contestata il concorso riservato sia finalizzato ad accertare l'idoneità di coloro che sono stati assunti alle dipendenze della Fondazione in assenza di una procedura selettiva. Da ciò si deduce che la situazione nella quale questi soggetti verrebbero a trovarsi in caso di espletamento di procedura riservata *non è dissimile da quella che si determinerebbe per effetto di un concorso pubblico, potendo essi anche nel primo caso risultare non idonei: con la differenza che, nella seconda ipotesi, risulta garantito l'interesse pubblico ad una selezione dei candidati migliori.*

L'art. 6, comma 2, della l.r. 85/2009 è quindi illegittimo per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione.